

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 24 maggio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam - Paesi Bassi) – Esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di Paweł Dworzecki**

(Causa C-108/16 PPU) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Procedimento pregiudiziale d'urgenza — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/GAI — Mandato d'arresto europeo — Articolo 4 bis, paragrafo 1 — Procedure di consegna tra Stati membri — Condizioni di esecuzione — Motivi di non esecuzione facoltativa — Eccezioni — Esecuzione obbligatoria — Pena pronunciata in contumacia — Nozione di «citazione in giudizio ad personam» e di «notifica ufficiale con altri mezzi» — Nozioni autonome di diritto dell'Unione)*

(2016/C 260/16)

Lingua processuale: il neerlandese

**Giudice del rinvio**

Rechtbank Amsterdam

**Parte**

Paweł Dworzecki

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, quale modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, dev'essere interpretato nel senso che le espressioni «citato personalmente» e «di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato», che figurano in tale disposizione, costituiscono nozioni autonome del diritto dell'Unione e devono essere interpretate in modo uniforme in tutta l'Unione europea.
- 2) L'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro 2002/584, quale modificata dalla decisione quadro 2009/299, dev'essere interpretato nel senso che una citazione, come quella controversa nel procedimento principale, che non è stata notificata direttamente all'interessato, ma che è stata consegnata, presso l'indirizzo di quest'ultimo, a un adulto convivente che si è impegnato a recapitargliela, senza che il mandato d'arresto europeo permetta di determinare se, ed eventualmente, quando tale adulto abbia effettivamente recapitato tale citazione all'interessato, non soddisfa, da sola, i requisiti enunciati in tale disposizione.

---

<sup>(1)</sup> GU C 156 del 2.5.2016.

---

**Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 23 marzo 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dalla Cour administrative d'appel de Paris - Francia) – Overseas Financial Limited, Oaktree Finance Limited/Ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique**

(Causa C-319/15) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Non luogo a statuire)*

(2016/C 260/17)

Lingua processuale: il francese

**Giudice del rinvio**

Cour administrative d'appel de Paris